



30010-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE SANTALUCIA  
FRANCESCO CENTOFANTI  
GAETANO DI GIURO  
RAFFAELLO MAGI  
ANTONIO CAIRO

- Presidente -

Sent. n. sez. 382/2021  
UP - 08/04/2021  
R.G.N. 44385/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 21/03/2019 del TRIBUNALE di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO

che ha concluso chiedendo *l'adempimento parziale del ricorso,  
limitatamente al trattamento sanzionatorio;*

PM

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22/12/2015, il Giudice di Pace di Chiavari ha assolto il Maresciallo (omissis) dal reato di cui all'art. 595 c.p., oggetto di contestazione, aggravato dall'attribuzione di fatti determinati, per insussistenza degli elementi caratterizzanti, ritenendo ipotizzabile il reato di calunnia, reato, però, estraneo alla propria competenza.

1.1 La vicenda ha avuto impulso dal ricorso depositato dal Luogotenente (omissis) (omissis) il 8/4/2013 in cui egli assumeva di esser stato diffamato nell'ambito della denuncia-querela nei confronti di terzi presentata -il 15/10/2012- da (omissis) (omissis) alla Procura della Repubblica di Chiavari in cui si affermava che :

a) il Luogotenente (omissis) era a conoscenza delle molestie subite dai propri dipendenti -colleghi sottordinati in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di (omissis) - perpetrate dal Luogotenente (omissis) ;

b) il (omissis), come da racconti -contenuti in un file audio- del Brigadiere (omissis) e del carabiniere scelto (omissis) , molestava sessualmente i militari proponendo loro rapporti omosessuali;

c) lo stesso capitano (omissis) consentiva al (omissis) di permanere in caserma solo sei ore al giorno, di distrarre i propri militari dai loro compiti istituzionali e di accumulare illecitamente dello straordinario.

2. Il Tribunale di Genova, in funzione di Giudice di Appello, adito dal difensore di (omissis) -costitutosi parte civile- con sentenza del 27/1/2016, ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, con condanna del (omissis) alla pena di euro 300 di multa (oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisoria).

2.1 Alla base della decisione vi è il fatto che il (omissis), con uno scritto portato a conoscenza di più soggetti, ha denigrato i colleghi, attribuendo fatti determinati al (omissis) che, seppur non costituenti reato, sono altamente lesivi dell'onore, in particolar modo per un Luogotenente dei Carabinieri. Era evidente che il (omissis) avesse, attraverso un uso "improprio" degli strumenti processuali, portato avanti una semplice battaglia personale nei confronti dell'Arma attraverso diffamazioni gratuite. Non c'è alcuna conferma riguardo le accuse mosse al (omissis) e del tutto smentite sono state le tendenze sessuali di quest'ultimo.

27

3. Avverso detta sentenza il (omissis), a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione articolando sei motivi, che vanno brevemente rievocati.

3.1 Al primo motivo, si era dedotta violazione dell'art. 6 CEDU e 603 cod.proc.pen. per la mancata rinnovazione del dibattimento riguardo i testi che avevano fatto dichiarazioni decisive nell'ambito del giudizio di assoluzione.

3.2 Al secondo la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod.pen. riguardo l'adempimento di un dovere.

3.3 Al terzo, la carenza di dolo del reato di diffamazione, avendo il (omissis) inteso solamente segnalare dei comportamenti illeciti di cui era venuto a conoscenza.

3.4 Al quarto, la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dal CD contenente i files audio delle confidenze ricevute dal (omissis) e dal (omissis).

3.5 Al quinto, la manifesta illogicità della motivazione in quanto è stata ritenuta integrata la diffamazione per una denuncia fatta ad un reparto investigativo, tenuto all'obbligo di segretezza istruttorio.

3.6 Al sesto, la invalidità del ricorso iniziale al GdP di Chiavari in quanto la denuncia-querela era stata presentata alla Procura di Genova. Il GdP ha dichiarato la propria incompetenza senza restituire il ricorso alla persona offesa - decaduta dalla possibilità di restituirlo al giudice competente-.

4. Questa Corte di Cassazione -V sez. Pen.- con sentenza del 24/11/2017 (dep. il

4/5/2018) n.19348 del 2018, ha accolto il ricorso proposto da (omissis) .

4.1 E' stata ritenuta fondata, in particolare, la deduzione di mancata assunzione di prova decisiva : " La doglianza svolta sul punto nell'atto di ricorso, di mancata assunzione di una prova decisiva, non riferendosi a prove sopravvenute, si risolve in un vizio di motivazione illogica - Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 259136 - ed è, in tal senso, fondata. Va, in proposito, considerato che il cardine della sentenza di condanna dell'imputato in secondo grado è stato individuato nella ritenuta falsità delle accuse mosse nei confronti della parte civile, essendo state smentite le tendenze sessuali - *rectius*, gli inopportuni comportamenti sessuali - da egli attribuiti nella denuncia a (omissis), accuse giudicate, pertanto, anche per questo motivo, diffamatorie. Il Giudice di appello, tuttavia, non si è preoccupato di confutare le argomentazioni svolte in proposito dal primo giudice, che aveva ritenuto ininfluyente la prova del file audio ma pervenendo all'assoluzione. Viceversa ha preso per buona la conclusione che le accuse riportate

24

in denuncia-querela fossero state smentite dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, peraltro omettendo di verificarne gli esiti, pur avendo a disposizione il mezzo di prova contraria indicato dall'imputato nei files audio contenenti le confidenze di segno opposto ricevute dai militari".

4.2 Con la medesima decisione sono stati ritenuti infondati il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso.

5. Con sentenza del 21/3/2019, il Tribunale di Genova – in sede di rinvio - ha dichiarato penalmente responsabile del reato di diffamazione aggravata il (omissis), condannandolo alla multa di euro 1000.

5.1 In sintesi, si afferma che l'acquisizione dei files audio e la loro trascrizione non hanno mutato il quadro probatorio.

Nelle conversazioni è il (omissis) che incalza i propri interlocutori con domande volte a suffragare le proprie supposizioni. Non c'è prova che il (omissis) abbia mai detto le frasi sessualmente esplicite che il (omissis) riferisce essergli state dette dal (omissis).

Il Lusardi fa un semplice riferimento ad un episodio del 2001, una battuta scherzosa pronunciata dal (omissis) che non ha avuto più seguito.

Non emerge null'altro di rilevante e per questo si condivide integralmente la motivazione della precedente sentenza di condanna.

Pur prescindendo dalla veridicità delle affermazioni contenute nella denuncia-querela, non ricorre nel caso di specie l'esimente dell'adempimento del dovere e non si verte in una ipotesi per cui sarebbe ammissibile la *exceptio veritatis*.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si reputano le concesse attenuanti generiche (motivate in rapporto alla incensuratezza, al buon comportamento processuale ed rinuncia alla prescrizione-) equivalenti alla aggravante.

Data la gravità delle affermazioni diffamatorie e la pubblicità data ad accuse infondate in pubblico processo, si ritiene congrua la pena in termini prossimi al massimo editale della pena pecuniaria -euro 1000 di multa-, più spese.

Vi è condanna anche al risarcimento in favore della parte civile -(omissis)- dei danni morali e materiali, da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisoria immediatamente esecutiva.

6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis), a mezzo del difensore, articolando sei motivi.

6.1 Al primo, si deduce vizio di motivazione ed errata valutazione delle prove – in violazione dell'art. 6 CEDU e 603, co. 3, c.p.- in quanto, oltre alla acquisizione e alla

RM

trascrizione dei files audio -semplice riscontro cartolare- non c'è stato lo svolgimento di alcuna attività istruttoria. Principi cui il giudice di rinvio non si è attenuto nonostante il *dictum* della precedente Cassazione. C'era il dovere di realizzare una motivazione rafforzata sulla diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, in occasione della riforma di una precedente sentenza liberatoria. La prova contenuta nei files audio dimostra l'innocenza dell'imputato e, per di più, dimostra il fatto che il (omissis) e il (omissis), in occasione delle loro deposizioni davanti il GdP, hanno compiuto falsa testimonianza. Infatti, hanno negato di essersi confidati col (omissis) nei modi riportati nella originaria denuncia. Il Giudice del rinvio avrebbe travisato il contenuto del documento di trascrizione dei files, estrapolando solo alcune parti e troncadole in modo da modificarne il significato. Non è affatto vero che trattavasi di semplice battuta scherzosa a sfondo sessuale fatta dal (omissis) al (omissis), dato che quest'ultimo, a seguito dell'episodio del 2001, aveva persino ritenuto opportuno dare notizia dell'accaduto a sua moglie, al suo comandante -il Luogotenente (omissis) -, al (omissis) e al (omissis). È il (omissis) che conferma il fatto che il (omissis) era ancora oggetto di attenzioni sessuali nel 2012. Nelle registrazioni si evince anche il *modus operandi* generale utilizzato dal (omissis) per avvicinare i militari, promettendo loro favori, avvalendosi della propria posizione di Comandante. Su questo punto era doveroso procedere ad un nuovo esame del teste (omissis). Sulla registrazione riguardante il (omissis), non è vero che non emerge nulla di rilevante. Emerge che il (omissis) era stato debitamente informato dal (omissis); anche il (omissis), sin dalla sua presenza presso il Comando, era stato oggetto di molestie sessuali, come risulta dal contenuto della trascrizione. Ulteriore elemento di prova in ordine al clima di omertà caratterizzante l'intero procedimento penale è il fatto che il (omissis), in sede di deposizione davanti al GdP, ha mentito anch'egli, negando di essere venuto a conoscenza di queste circostanze.

6.2 Al secondo motivo si deduce la omessa valutazione di una prova, perché del tutto disattesa. Prova consistente nella corposa memoria difensiva depositata il 22/11/2018 riguardante le false testimonianze rese in primo grado da nove appartenenti all'Arma - documento attraverso il quale si era chiesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Genova-. In questo memoriale erano contenuti elementi atti a dimostrare l'illecita gestione dell'orario straordinario da parte del (omissis), la falsificazione di documenti contabili all'interno del Comando, il depistaggio delle indagini da parte del Maggiore e il depistaggio dell'inchiesta disciplinare di Stato avviata a carico dell'odierno ricorrente.

127

6.3 Al terzo motivo, ci si duole della mancata applicazione dell'art. 51 c.p. e degli artt. 347 c.p.p., 372 e 497. L'imputato, infatti, in qualità di Maresciallo, aveva il dovere di segnalare alle Autorità e alla propria scala gerarchica fatti di rilevanza penale o disciplinare in grado di determinare un danno al corretto funzionamento della P.A. anche secondo l'art. 54 bis del DL 165/2001 - T.U.P.I.-, la L. 190/2012 e l'art. 748 del DPR 90/2010, T.U.O.M. . Si sferma che è pienamente applicabile al caso di specie l'art. 596 c.p. in tema di *exceptio veritatis*.

6.4 Al quarto motivo si deduce la violazione del divieto di *reformatio in peius*, in quanto il giudice di rinvio non ha prestato ossequio al divieto di non aggravare la pena disposta dalla precedente sentenza di Appello -più mite, di euro 300 di multa senza concessione delle attenuanti generiche-. Il giudice di rinvio ha applicato una pena più alta sulla scorta della gravità delle affermazioni diffamatorie e della pubblicità resa in pubblico processo ad accuse infondate. Ma, sul punto, ciò non può essere attribuito al ricorrente in quanto il processo non ha avuto nemmeno impulso da lui. Oltretutto, nessuna intervista è stata rilasciata ed, anzi, in relazione ad un articolo pubblicato a seguito dell'assoluzione, è stata formalizzata una denuncia per diffamazione a mezzo stampa.

6.5 Al quinto motivo si deduce illogicità della motivazione, in quanto si assume la diffamazione dal semplice deposito della formale denuncia. Erra il giudice quando sottolinea che le molestie sessuali , non costituendo illecito di rilevanza penale secondo le norme del c.p.m.p., non rientrerebbero tra le condotte per le quali c'è il dovere di segnalare le condotte illecite di cui si venga a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis d.lgs. 165/2001). La stessa 'ANAC ha chiarito che bisogna prescindere dalla rilevanza penale delle condotte. Il (omissis) ha agito con correttezza e con fedeltà anche secondo i dettami dell'art. 1468 del DL 66/2010 (Codice Ordinamento Militare). Si segnala anche la violazione dell'art. 2937 c.c. da parte del Magistrato (omissis) (giudice della prima udienza di rinvio) che ha proposto all'imputato di rinunciare alla prescrizione quando questa non era ancora compiuta.

6.6 Al sesto motivo si deduce la violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 525, co. 2, c.p.p. in quanto, nella seconda udienza del giudizio di rinvio - tenuta il 16/1/2019- che ha deliberato la sentenza, era presente un giudice -il Dott. (omissis) - diverso da quello della prima udienza -del 15/10/2012- presieduta dalla Dott.ssa (omissis) che aveva ammesso l'acquisizione della prova, rappresentata dai files audio.

RM

7. Ha depositato memoria la costituita parte civile (omissis) . Con tale atto, riprendendo in larga misura le argomentazioni espresse dal Procuratore Generale, si chiede il rigetto del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, con particolare riferimento al terzo motivo, per le ragioni che seguono.

2. Occorre, preliminarmente, analizzare un aspetto essenziale della decisione rescindente, non colto dal giudice del rinvio.

2.1 Tale aspetto è rappresentato dal motivo dell'annullamento della prima decisione di condanna.

E' del tutto evidente, in diritto, che le ragioni espresse da questa Corte nella decisione rescindente – quanto al rilievo di decisività della prova non assunta – evocano il fondamento della *exceptio veritatis*, pur non formalmente ricompresa nel percorso argomentativo della decisione di legittimità.

Ciò perché se la rilevanza penale del fatto – rubricato *sub* art.595 cod.pen. – fosse stata esclusivamente da attribuirsi alle modalità comunicative adottate nella denuncia dal (omissis) (non ispirate alla dovuta continenza espressiva) non vi sarebbe stata alcuna ragione di annullare la decisione di condanna per mancata assunzione di una prova 'decisiva'.

La decisività, per come espressa dalla decisione rescindente, della trascrizione dei *files* audio appare correlata alla necessità di verificare se, ed in quale misura, i fatti esposti dal (omissis) erano stati realmente appresi da costui in un contesto comunicativo, si da mostrarsi come realmente accaduti.

Dunque la decisività, per come espressa nella decisione rescindente, rimanda al necessario accertamento della verità o falsità dei fatti indicati nell'originario esposto, attraverso l'applicazione al caso in esame della disposizione di legge di cui all'art. 596 cod.pen., comma terzo, ipotesi n.1 .

2.2 Va infatti rilevato che per come narrati nell'originario esposto i fatti risultano – in ipotesi – commessi da pubblico ufficiale ed hanno obiettiva inerenza con l'esercizio delle funzioni. Sul punto, va ricordato che autorevole dottrina ritiene che sia sufficiente ad introdurre l'*exceptio veritatis* anche un rapporto di occasionalità tra il fatto attribuito e la funzione, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di pieno accertamento del fatto.

Ciò posto, la motivazione della decisione impugnata è obiettivamente carente nonché influenzata dalla convinzione (espressa a pag. 8 della sentenza) del

127

giudicante di non trovarsi in un contesto «applicativo» della particolare regola dimostrativa di cui all'art.596 cod.pen. .

2.3 Tale disposizione di legge, di contro, va ritenuta pienamente applicabile al caso in esame, fermo restando che : l'applicazione dell'esimente, prevista dall'art. 596 cod.pen. al reato di diffamazione a mezzo stampa, è subordinata alla prova che tutto il fatto dal contenuto diffamatorio, nel suo complesso e nelle sue modalità, sia vero. La prova mancata, anche parzialmente, sulla verità dei fatti non esime da pena (in tal senso, Sez. V n. 866/1992, rv 189588).

Non appare in linea con simile assetto, pertanto, un apparato argomentativo - come quello della decisione impugnata - in cui si prende atto dell'esistenza di brani della conversazione idonei - ad una sommaria constatazione - ad asseverare la verità dei fatti narrati, ma si ipotizza al contempo che alcune frasi 'potrebbero avere avuto una connotazione scherzosa'.

Ed ancora, non vi è alcuna considerazione da parte del giudice sui profili di attendibilità dei soggetti escussi in qualità di testimoni (nel giudizio di primo grado, con affermazioni favorevoli al <sup>(omissis)</sup>), in rapporto ai contenuti delle conversazioni 'dirette', oggetto di posteriore trascrizione.

Sotto tale profilo risultano fondate talune delle doglianze esposte dal ricorrente in punto di incompletezza della motivazione, al primo e terzo motivo di ricorso.

3. L'annullamento della sentenza comporta l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso, ferma restando - come segnalato dallo stesso Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta - la fondatezza della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, in virtù della evidente violazione del divieto di *reformatio in peius*. Si tratta, tuttavia di un aspetto non rilevante, posto che il giudizio di rinvio dovrà essere governato *in primis* dalla consapevolezza del giudice di trovarsi nella dimensione applicativa della previsione di legge di cui all'art.596 cod.pen., come si è ritenuto in precedenza.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Monocratico di Genova, in diversa persona fisica.

Così deciso il 8 aprile 2021

Il Consigliere estensore  
Raffaello Magi



Il Presidente  
Giuseppe Santalucia

